

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral  
prononce :

L'extradition du sieur Jean-Joseph-Adolphe Ponet, né à Peyrus, arrondissement de Valence (Département de la Drôme), rédacteur du journal *La comédie politique*, et actuellement détenu à Genève, est accordée conformément à la demande formée par l'Ambassade de France en Suisse, en application de l'art. 1, chiffre 28 du traité franco-suisse du 9 juillet 1869, sous la réserve mentionnée au considérant 5 du présent arrêt.

2. Vertrag mit Italien. — Traité avec l'Italie.

20. Sentenza del 16 febbraio 1898 nella causa Ceroni.

*Debitto d'estradizione?*

A. Il 19 gennaio 1898 il R. Consolato d'Italia a Lugano otteneva dalle Autorità ticinesi, sulla presentazione di un mandato di cattura del giudice istruttore di Bologna in data del 14 dicembre 1897, l'arresto del ricorrente Pasquale Ceroni.

Con nota del 14 gennaio 1898 la Legazione italiana a Berna domandava al Consiglio federale l'estradizione del Ceroni per titolo di bancarotta fraudolenta, motivando la propria domanda sull'art. 2, N° 11 del trattato internazionale coll'Italia e su copia del mandato di cattura di cui sopra.

Ritenendo però il Consiglio federale che il mandato di cattura introdotto non soddisfaceva ai requisiti dell'art. 9 del trattato, non essendovi indicati i fatti dei quali era accusato il Ceroni, chiedeva con nota del 15 gennaio alla Legazione italiana che gli facesse pervenire altra copia più dettagliata.

In seguito a questa domanda la Legazione italiana introdusse il 31 gennaio l'atto richiesto, il cui tenore essenziale è il seguente :

- « Noi, ecc., giudice istruttore di Bologna,  
 » Visto gli atti del procedimento e le conclusioni del P. M.  
 « in data 13 dicembre 1897, a tenore dell'art. 182 del C. P.,  
 » Ordiniamo la cattura di Ceroni Pasquale, di Luigi e di Gambetta Lucia, d'anni ecc., ecc.  
 » Come imputato di bancarotta semplice e fraudolenta per  
 » essersi nel mattino del 18 ottobre 1897, quale esercente  
 » una macelleria in Imola, via San Bernardino, N° 27, im-  
 » provvisamente e senza avvertire alcuno, nè lasciare traccia  
 » di sè, allontanato da detta città, rendendosi irreperibile,  
 » dopo di avere inutilmente, a mezzo di interposta persona,  
 » chiesto all'autorità locale un passaporto per l'interno, ces-  
 » sando così di fare i suoi pagamenti con un passivo di oltre  
 » L. 4000 di fronte ad un attivo peritato di sole L. 76, senza  
 » lasciare alcun libro o registro di commercio.  
 » Art. 856, 857, 860, 861 del Codice di commercio.  
 » A tale effetto richiediamo l'arma dei Reali carabinieri,  
 » ecc., ecc.

» Firmato: il giudice istruttore P. PINI. »

B. Ceroni Pasquale dichiarò di opporsi alla chiesta estradizione ed inoltrò ricorso in data del 4 febbraio, nel quale motiva la sua opposizione sui fatti e sulle ragioni seguenti: Il ricorrente ha dovuto abbandonare Imola in seguito a gravi peripezie nel suo piccolo commercio e nella famiglia, che egli ha tentato invano di combattere e di vincere. Il trattato di estradizione coll'Italia consente l'estradizione per il fallimento solo quando il fallimento sia doloso. Orbene, se i disgraziati avvenimenti di cui Ceroni fu colpito possono condurre ad un semplice fallimento, i fatti attribuiti a Ceroni col mandato di cattura non possono costituire il fallimento doloso, nemmeno coi criteri dell'art. 860 del Codice di commercio italiano perchè nessuno degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta si riscontra nei fatti adottati nel mandato di cattura. Così, p. e., non è detto, come non si potrebbe dire in alcun modo, che Ceroni abbia sottratto o falsificato i suoi libri, ovvero abbia distratto, occultato o dissimulato parte del suo attivo, ovvero che a scopo di frode abbia esposte passività insussistenti, ovvero che si sia fraudolentemente riconosciuto

debitore di somme non dovute. Nulla di tutto ciò sta a carico di Ceroni. Egli ha avuto uno sbilancio momentaneo nei suoi affari e, sopraffatto da spavento, ha abbandonato Imola, nulla portando con sé e lasciando la famiglia nelle strettezze. Non è corretto di affermare, come è detto nel mandato di cattura, che Ceroni non abbia tenuto registri di commercio. Può darsi che le sue registrazioni, essendo quelle di un piccolo negozio da macellaio che non può permettersi la spesa di uno speciale personale, non corrispondano nella forma alle esigenze della legge, ma egli ha lasciato sufficienti regolari annotazioni della sua azienda in tre registri distinti. Da tali registrazioni deve apparire che il debito suo è di poco più di L. 3000 e che l'attivo in crediti è pure di alcune migliaia di lire.

Il ricorrente domanda per questi motivi che il Tribunale federale abbia a respingere la domanda di estradizione e ad ordinare la sua scarcerazione.

C. Il procuratore pubblico della Confederazione conchiude nel suo preavviso, che l'art. 2, N° 11 del trattato non può trovare applicazione nel caso concreto, non bastando la semplice menzione di un dato delitto per fondare una domanda di estradizione, ma i fatti allegati a sostegno dell'accusa dovendo rivestire il carattere del delitto imputato. Ora se è detto nel mandato di cattura che Ceroni è fuggito da Imola senza lasciare alcun libro di commercio, ciò non significa ancora, come è richiesto all'art. 860 del Codice italiano di commercio, che li abbia sottratti. Nel rimanente il mandato di cattura non menziona alcuno dei fatti che secondo l'art. 860 formano gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta.

*Considerando in diritto:*

1. L'extradizione essendo richiesta solo per titolo di bancarotta fraudolenta e l'art. 2 del trattato coll'Italia non menzionando come motivo di estradizione il delitto di bancarotta semplice, indicato contemporaneamente a carico del ricorrente nel mandato di cattura, non c'è che da esaminare, se i fatti sui quali si fonda l'accusa di bancarotta fraudolenta rivestano il carattere voluto da questo reato. In ciò fare devesi partire anzitutto dalla nozione della bancarotta fraudolenta

quale è data dall'art. 860 del Codice di commercio italiano, mettendo a base di questo esame i fatti indicati a carico del ricorrente nel mandato di cattura, ai quali questa Corte è vincolata.

2. Ora l'accusa sollevata contro il ricorrente nel mandato di cattura si riassume nel dire che egli abbia abbandonato la propria azienda in istato passivo e sia fuggito all'estero senza lasciare alcun registro di commercio. In questa accusa non si riscontrano gli estremi dell'art. 860 del Codice italiano di commercio. Secondo questo articolo, si rende colpevole di bancarotta fraudolenta « il commerciante fallito che ha *sot-* » *tratto o falsificato i suoi libri*, distratto, occultato o dissimulato parte del suo attivo, ed il commerciante che... ha » *esposte attività insussistenti, ovvero nei libri o nelle scritture od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio si è* » *fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute.* » Ora nessuno degli estremi di questo articolo è applicabile al ricorrente. Egli è accusato bensì di non aver lasciato registri di commercio, ma non di averli falsificati o distratti. Nel fatto poi di avere cessato di fare i propri pagamenti senza aver tenuto i libri prescritti si possono ravvisare bensì i requisiti della bancarotta semplice a termini dell'art. 856, N° 5, eventualmente dell'art. 857, N° 1 del Codice italiano di commercio, ma non quelli della bancarotta fraudolenta. Di fronte al tenore esplicito dell'art. 860 del Codice italiano di commercio, non è necessario neppure di vedere se l'accusa di bancarotta fraudolenta potrebbe sussistere in base alle leggi dello Stato richiesto dell'extradizione, vale a dire in base all'art. 231 del Codice penale ticinese.

Per questi motivi,

il Tribunale federale  
pronuncia:

L'extradizione di Pasquale Ceroni non è accordata.